



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GET S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PIU' BLU LOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (FASC. 62/13/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della Radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n.73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Lombardia CONT/17/13, datato 19/9/2013, e notificato in data 20/09/2013, con il quale è stata contestata alla società GET S.r.l., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 33 20149 Milano, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale PIU' BLU LOMBARDIA, la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per la trasmissione del programma "Sexy Bar" dal 22 al 27 ottobre 2012 in orari variabili compresi tra le 23:29 (orario d'inizio) e le 00:12 (orario di termine del programma) senza adozione degli idonei accorgimenti previsti (il programma non è mai preceduto da una avvertenza acustica ma è identificato solo all'inizio e per pochi secondi mediante un simbolo visivo);

RILEVATO che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale PIU' BLU LOMBARDIA in data 22-23-24-25-26-27 ottobre 2012, in fascia oraria notturna, ha mandato in onda il programma "Sexy Bar"; il programma consta di una serie di filmati di vario genere, quali esibizioni hard ad opera di diverse ragazze inquadrature in atteggiamenti e pose che richiamano l'attività sessuale, interviste a spogliarelliste che promuovono i loro film hard o spettacoli, di contenuto suscettibile di nuocere allo sviluppo mentale o morale delle persone di minore età; il programma non è mai preceduto da avvertenza acustica ed è identificato solo all'inizio e per pochi secondi mediante un simbolo visivo, nella fattispecie un bollino rosso;

RILEVATO, dall'esame degli atti prodotti con nota 22406 del 14 novembre 2013 dal Co.Re.Com Lombardia, che la società in questione non ha presentato, presso gli Uffici del Co.Re.Com, alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

VISTA la nota inerente al procedimento in esame redatta dal Co.Re.Com Lombardia il 14 novembre 2013, pervenuta con nota protocollata al n. 0058620 del 14 novembre 2013, con la quale il Comitato ha trasmesso a questa Autorità, per le determinazioni di competenza, le risultanze dell'attività istruttoria complete di allegati e di relazione istruttoria conclusiva datata 28 ottobre 2013 nella quale ha ritenuto che la società in questione abbia violato l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver mandato in data 22-23-24-25-26-27 ottobre 2012, in fascia oraria notturna, il programma "Sexy Bar" senza adozione degli idonei accorgimenti previsti;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. *"le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludono che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni tele*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

visive, devono essere preceduti da un 'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile'";

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nella relazione istruttoria conclusiva prodotta dal Co.re.com Lombardia, datata 28 ottobre 2013, in ordine alla violazione da parte della società GET S.r.l. dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del programma "Sexy Bar" in data 22-23-24-25-26-27 ottobre 2012 in fascia oraria notturna senza adozione sia della prevista avvertenza acustica sia del simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso del programma atti a segnalarne la nocività allo sviluppo dei minori e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ridotta ad un quinto ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da determinarsi tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 70.000,00 (settantamila/00);

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba essere valutata, in linea teorica, con estremo rigore, in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del programma, che in relazione all'orario di trasmissione (fascia oraria notturna), non può aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile, e pertanto è qualificabile come di lieve entità;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che i programmi sono contrassegnati all'inizio, se pur per pochi secondi, da un bollino rosso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società GET S.r.l., non essendo intervenuta nel procedimento, non risulta aver cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società GET S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 750.881,00 si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO che, in relazione ai 6 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione in fascia oraria notturna, senza adozione sia della prevista avvertenza acustica sia del simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso del programma atti a segnalarne la nocività allo sviluppo dei minori, del programma "Sexy Bar" in data 22-23-24-25-26-27 ottobre 2012 in fascia oraria notturna, la somma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, ossia a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società GET S.r.l., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 33 20149 Milano, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale PIU' BLU LOMBARDIA, di pagare la sanzione amministrativa di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 1/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 1/14/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani